

La legge delle Guarentigie. Lo storico cattolico e liberale Jemolo espone i contenuti della legge delle Guarentigie del 1871 e sottolinea il fatto che, anche se essa non fu accettata dal papa, garantì la piena libertà di espressione del Pontefice romano per quasi sessant'anni.

A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni* (1948), Torino 1963², p. 176.

Dopo il plebiscito del 2 ottobre [1870, che votò l'unione di Roma al Regno d'Italia] venne emanato il decreto legge 9 ottobre 1870, n. 5903; art. 1: "Roma e le province romane fanno parte integrante del Regno d'Italia"; art. 2: Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano"; art. 3: "Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchige territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede".

Il gabinetto Lanza, in cui era ministro degli Esteri Visconti-Venosta e guardasigilli il Raeli, il 9 dicembre '70 presentò il disegno di legge per garanzie dell'indipendenza del Sommo pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede, in venti articoli [...] diviso nei due titoli, "Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede", e "Relazioni della Chiesa collo Stato in Italia" [...]. Nacque così la legge delle guarentigie, 13 maggio 1871, che restò in vigore fino agli accordi lateranensi. Permise alla Santa Sede di continuare a svolgere la sua attività con la massima indipendenza, nella sua sede storica, e segnando anni fulgidi per il papato; consentì l'opera di lenta pacificazione che portò al Concordato; attuò anche, col suo secondo titolo, una modesta e timida rinuncia da parte dello Stato ai suoi mezzi giurisdizionali, un'attuazione in tono minore del programma separatista cavourriano. Nella reazione antiliberale degli anni del fascismo, nella esaltazione degli accordi lateranensi, si contestarono i titoli di nobiltà di questa legge [..].

Ora, merita ogni rispetto la posizione di quel cattolico che proclami ch'egli non riterrà mai per buona nessuna legge in materia ecclesiastica che non sia stata approvata dal papa. Ma chi non assuma questa franca posizione, non può poi cercar di menomare la legge, con l'osservare ch'era legge di compromesso, ch'era soluzione provvisoria, che non eliminava la questione romana, posto che il papa non la riconosceva. I termini del problema, quelli su cui doveva far prova la sapienza politica del governo e del Parlamento, erano proprio posti così: un papa che diceva: "Non c'è che un mezzo per accordarsi: restituire il mal tolto"; una nazione che riteneva Roma necessaria alla sua unità. Inoltre, un'Europa conservatrice, sospettosa ed ostile. In queste condizioni, non si poteva servire meglio l'Italia che formando una legge, la quale permise al pontefice di restare nel Vaticano con l'antico prestigio, diede a tutti i governi di Europa il convincimento della effettiva indipendenza del papa, con la forza dell'evidenza, riuscì a convincere, attraverso decenni di attuazione, Santa Sede e masse cattoliche del peso morto che il potere temporale era stato, sì che alla conciliazione il papato non volle averne altro che il simbolo, la parvenza, non più la realtà".